

# Assemblea Regionale Siciliana

CXI

SEDUTA POMERIDIANA DI VENERDI 30 LUGLIO 1948

Presidenza del Presidente **CIPOLLA**

## INDICE

	Pag.	Pag.
<b>Proposta di legge (Presa in considerazione): «Applicazione nel territorio della Regione siciliana del D.L.C.P.S. 8 maggio 1947, n. 399, concernente provvidenze dirette ad agevolare la ripresa delle costruzioni edilizie» (165) :</b>		<b>Disegno di legge (Seguito della discussione): «Provvedimenti in materia agricola per l'annata agraria 1947-48» (158) :</b>
PRESIDENTE . . . . .	2004	PRESIDENTE . . . . . 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012
NAPOLI . . . . .	2004	BIANCO, relatore . . . . . 2006 2009 2011 2012
		MARINO . . . . . 2006 2007 2008 2010 2011
		STARABBA DI GIARDINELLI . . . . . 2006 2007 2008 2011
		CRISTALDI . . . . . 2006 2007
		LA LOGGIA, Assessore all'agricoltura ed alle foreste . . . . . 2007 2008 2009 2010 2011 2012
		MONASTERO . . . . . 2007 2009
		ADAMO IGNAZIO . . . . . 2010
<b>Proposta di legge (Presa in considerazione): «Applicazione nel territorio della Regione siciliana del D.L.C.P.S. 22 dicembre 1947, n. 1600, concernente modificazioni del D.L.C.P.S. 8 maggio 1947, n. 399, recante provvidenze per la ripresa delle costruzioni edilizie» (166) :</b>		<b>Idem (Votazione segreta):</b>
PRESIDENTE . . . . .	2004	PRESIDENTE . . . . . 2012
BORSELLINO CASTELLANA, Assessore alla industria ed al commercio . . . . .	2004	
NAPOLI . . . . .	2004	
<b>Proposta di legge (Presa in considerazione): «Ripartizione proporzionale delle sovrain imposte comunali sui terreni e sui fabbricati» (167) :</b>		<b>Idem (Mozione d'ordine dell'onorevole Ausiello):</b>
PRESIDENTE . . . . .	2004	AUSIELLO . . . . . 2014
GERMANA . . . . .	2004	ALESSI, Presidente della Regione . . . . . 2014
<b>Proposta di legge (Presa in considerazione): «Norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche dei vini tipici denominati «Marsala» (168) :</b>		<b>Idem (Chiusura e risultato della votazione segreta):</b>
PRESIDENTE . . . . .	2004	PRESIDENTE . . . . . 2014
ADAMO DOMENICO . . . . .	2005	AUSIELLO . . . . . 2014
CALTABIANO . . . . .	2004	STARABBA DI GIARDINELLI . . . . . 2014
NICASTRO . . . . .	2005	NAPOLI . . . . . 2014
		COSTA . . . . . 2014
<b>Proposta di legge (Presa in considerazione): «Modifiche al D.L.C.P.S. 25 marzo 1947, n. 204» (183) :</b>		<b>Disegno di legge (Seguito della discussione): «Modifiche al D.L.C.P.S. 25 marzo 1947, n. 204» (183) :</b>
PRESIDENTE . . . . .	2004 2005	PRESIDENTE . . . . . 2012 2013
ROMANO GIUSEPPE . . . . .	2005	CASTROGIOVANNI, Presidente e relatore delle Commissioni riunite . . . . . 2012 2013
NAPOLI . . . . .	2005	SEMINARA . . . . . 2013
		ALESSI, Presidente della Regione . . . . . 2013
		CRISTALDI . . . . . 2013
		NAPOLI . . . . . 2013
<b>Nomina di una Commissione parlamentare:</b>		<b>Idem (Votazione segreta):</b>
PRESIDENTE . . . . .	2005	PRESIDENTE . . . . . 2015
ROMANO GIUSEPPE . . . . .	2005	
NAPOLI . . . . .	2005	

	Pag.
<i>Idem (Risultato della votazione segreta):</i>	
PRESIDENTE . . . . .	2015
<i>Interrogazione urgente (Annunzio e svolgimento):</i>	
PRESIDENTE . . . . .	2015
ALESSI, Presidente della Regione	2015
CRISTALDI . . . . .	2015
<i>Sui lavori dell'Assemblea:</i>	
MARCHESE ARDUINO . . . . .	2015
PRESIDENTE . . . . .	2016
CRISTALDI . . . . .	2016

La seduta comincia alle ore 18,20.

GENTILE, *segretario*, dà lettura dei processi verbali della seduta pomeridiana del 29 corrente e della seduta antimeridiana odierna, che sono approvati.

**Presa in considerazione della proposta di legge: "Applicazione nel territorio della Regione siciliana del D.L.C.P.S. 8 maggio 1947, n. 399, concernente provvidenze dirette ad agevolare la ripresa delle costruzioni edilizie "** (165).

PRESIDENTE invita l'onorevole Napoli, firmatario della proposta di legge, ad illustrarla brevemente.

NAPOLI rinuncia alla parola, poichè ritiene che la sua proposta non incontri alcuna opposizione. Ne chiede, quindi, la presa in considerazione.

PRESIDENTE, non avendo alcuno chiesto la parola, pone ai voti la presa in considerazione della proposta di legge presentata dallo onorevole Napoli.

(*E' approvata*)

**Presa in considerazione della proposta di legge: "Applicazione nel territorio della Regione siciliana del D.L.C.P.S. 22 dicembre 1947, n. 1600, concernente modificazioni del D.L.C.P.S. 8 maggio 1947, n. 399, recante provvidenze per la ripresa delle costruzioni edilizie "** (166).

PRESIDENTE invita l'onorevole Napoli, firmatario della proposta di legge, ad illustrarla brevemente.

BORSELLINO CASTELLANA, *Assessore all'industria ed al commercio*, rende noto che il D.L.C.P.S. 22 dicembre 1947, n. 1600, è in

corso di recezione da parte del Governo regionale.

NAPOLI ha presentato la sua proposta di legge, avendo rilevato, in occasione della elaborazione del progetto di legge concernente la costruzione di case per i lavoratori, che i decreti legislativi nazionali di cui trattasi non erano stati ancora recepiti dalla Regione. L'osservazione dell'onorevole Borsellino Castellana lo induce a prevedere che la sua iniziativa verrà annullata dalla solita interferenza del Governo. Insiste, comunque, per la presa in considerazione della sua proposta.

PRESIDENTE, non avendo altri chiesto la parola, pone ai voti la presa in considerazione della proposta di legge presentata dall'onorevole Napoli.

(*E' approvata*)

**Presa in considerazione della proposta di legge: "Ripartizione proporzionale delle sovraimposte comunali sui terreni e sui fabbricati "** (167).

PRESIDENTE invita l'onorevole Germanà, firmatario della proposta di legge, ad illustrarla brevemente.

GERMANÀ rinuncia alla parola, poichè ritiene che la sua proposta non incontri alcuna opposizione. Ne chiede, quindi, la presa in considerazione.

PRESIDENTE, non avendo alcuno chiesto la parola, pone ai voti la presa in considerazione della proposta di legge presentata dallo onorevole Germanà.

(*E' approvata*)

**Presa in considerazione della proposta di legge: "Norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche dei vini tipici denominati "Marsala "** (168).

PRESIDENTE invita l'onorevole Adamo Domenico, firmatario della proposta di legge, ad illustrarla brevemente.

ADAMO DOMENICO chiarisce che la sua proposta deve essere considerata come un voto al Governo centrale, trattandosi, a suo avviso, di materia che dovrà essere da questo regolata.

CALTABIANO obietta che la materia rientra nella competenza dell'Assemblea per quanto riguarda la Regione e che dovrebbe chiedersi al Governo centrale l'estensione del provvedimento al restante territorio dello Stato.

ADAMO DOMENICO precisa che, secondo l'onorevole Caltabiano, la prima parte della legge proposta dovrebbe essere approvata dall'Assemblea, in quanto opererebbe nella Regione siciliana, mentre la seconda parte dovrebbe essere inviata per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto regionale, al Governo centrale.

Non condivide tale parere, perché la legge mira a stabilire, nel suo complesso, delle zone che saranno definite « tipiche » nei riguardi di tutta l'Italia e non soltanto della Sicilia; essa rientra, quindi, per intero nell'ambito dell'articolo 18.

CALTABIANO propone che la proposta di legge venga presa in considerazione non come voto, ma come disegno di legge che dovrà emanare l'Assemblea.

PRESIDENTE ricorda che l'articolo 18 dello Statuto prevede che l'Assemblea regionale possa presentare al Parlamento nazionale, non soltanto dei voti, ma anche dei progetti di legge. Ritiene, pertanto, opportuno stabilire se la materia contenuta nella proposta di legge rientri nella competenza regionale o in quella nazionale.

CALTABIANO osserva che, con la proposta di legge, si intendono delimitare le zone di produzione del vino « Marsala », e che, trovandosi queste nelle provincie di Trapani, Palermo ed Agrigento, la legge deve ritenersi di competenza dell'Assemblea regionale, poiché non si può presumere che il vino « Marsala » possa essere prodotto fuori della Sicilia. A suo avviso, quindi, dopo aver emanato tale legge, dovrà chiedersi al Governo centrale l'emissione di una legge nazionale, con la quale si vietи che la produzione del vino « Marsala » avvenga fuori delle zone stabilite con legge regionale.

NICASTRO ricorda che esiste già un regolamento del 1931 per l'attuazione di una legge del 1930, relativo alla lavorazione dei viticci. A suo avviso, quindi, bisogna stabilire se sia necessario un voto della Assemblea regionale o se sia sufficiente richiamarsi a quel regolamento, per il quale può chiedersi la determinazione delle zone tipiche; tale richiesta potrebbe essere, infatti, presentata al Ministro dell'agricoltura dall'Assessore all'agricoltura.

Osserva, peraltro, che non basta la determinazione delle zone tipiche, ma occorre altresì la costituzione di un Consorzio, ai fini dell'applicazione dei « marchi ».

PRESIDENTE, non avendo altri chiesto la parola, pone ai voti la presa in considerazione

della proposta di legge presentata dall'onorevole Adamo Domenico.

(*E' approvata*)

#### **Nomina di una Commissione parlamentare.**

PRESIDENTE, essendo opportuno risolvere il quesito se la materia contenuta nella proposta di legge testè presa in considerazione sia di competenza della Regione o dello Stato, interella l'Assemblea se a tal fine debba procedersi alla nomina di una speciale Commissione parlamentare.

ROMANO GIUSEPPE ritene che la nomina di una speciale Commissione sia prematura dovendo il progetto di legge essere prima esaminato dalla competente Commissione legislativa.

NAPOLI condivide la necessità di nominare una Commissione speciale.

PRESIDENTE pone ai voti la nomina della Commissione parlamentare.

(*E' approvata*)

NAPOLI propone che la scelta dei componenti della Commissione sia delegata al Presidente.

(*Così resta stabilito*)

PRESIDENTE comunica di aver chiamato i deputati: Napoli, Adamo Ignazio, Adamo Domenico, Vaccara, Starrabba di Giardinielli e Cusumano Geloso, a far parte della Commissione parlamentare che esaminerà il progetto di legge testè preso in considerazione, al fine di stabilirne la competenza.

#### **Seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti in materia agricola per l'annata agraria 1947-48 » (158).**

PRESIDENTE, premesso che nel corso della precedente seduta è stato approvato l'articolo 12, passa al Titolo II - *Norme in materia di affitto*.

Articolo 13 — « Le disposizioni contenute nel D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 277, sono applicabili anche per l'annata agraria 1947-48 con le modifiche ed integrazioni di cui al D.L.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 975, e al D.L. 19 febbraio 1948, n. 82, le cui disposizioni sono estese alla Sicilia salvo le modifiche risultanti dalla presente legge ».

Non avendo alcuno chiesto la parola, lo pone ai voti.

(*E' approvato*)

Passa all'articolo 14:

« Limitatamente alla corrente annata agra-

ria 1947-48 i coltivatori diretti e le cooperative potranno richiedere, nel caso in cui i terreni concessi rientrino nelle zone di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, una riduzione del canone di affitto o della indennità di concessione ai sensi dell'articolo 5 del D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 277, allorchè l'uno o l'altra risultino gravemente sperequati in conseguenza della minore produzione determinata da particolari avversità atmosferiche.

La riduzione non è ammessa allorchè non ricorrono le condizioni previste dagli articoli 3 e 4 della presente legge.

Raggiunto il limite di perdita del 20% previsto dal precedente articolo 3 la riduzione sarà del 5%. Per la ulteriore perdita dei prodotti oltre tale limite e fino all'80%, sarà operata una riduzione del canone o dell'indennità pari alla metà della percentuale di perdita accertata a norma del precedente articolo 4. Nel caso in cui la percentuale di perdita dei prodotti superi l'80%, ferma restando la riduzione prevista, entro tale limite, dai precedenti comma, sarà applicata per la maggiore perdita una riduzione del canone o della indennità pari alla percentuale di perdita accertata. Resta fermo il limite di cui all'articolo 1635 del Codice Civile».

Non avendo alcuno chiesto la parola sul primo comma, lo pone ai voti.

(*E' approvato*)

BIANCO, *relatore*, propone, a nome della Commissione, che il secondo comma venga soppresso, perchè ripete un concetto già espresso nel primo comma.

PRESIDENTE pone ai voti la proposta dell'onorevole Bianco concernente la soppressione del secondo comma.

(*E' approvata*)

Comunica che l'onorevole Marino ha presentato il seguente emendamento:

*sostituire, al terzo comma, il seguente:*  
«Raggiunto il limite di perdita del 20% previsto dal precedente articolo 3 la riduzione sarà nella stessa proporzione dell'intiero danno subito.»

MARINO, nel darne ragione, dichiara che sarebbe disposto a rinunciare a qualsiasi riduzione, ove il danno non raggiunga il 20%, poichè considera questo compreso nel rischio norinale a cui va incontro il coltivatore diretto; quando, invece, tale limite viene superato, la riduzione dovrà essere, però, equivalentemente alla perdita subita.

Non crede che tale criterio sia in contrasto con quanto disposto dal codice civile — che pone un limite alla riduzione — sia perchè la legge in questione, a differenza di quella or-

dinaria, dà facoltà al proprietario di ottenere il rimborso della fondiaria ove abbia subito un danno superiore ai due terzi del raccolto, sia perchè, trattandosi di coltivatori diretti, sarebbe ingiusto volerli obbligare a pagare il 50% ove avessero subito — come ad esempio, è avvenuto nella piana di Catania — un danno del 100%.

STARRABBA DI GIARDINELLI, premesso che la Commissione è a conoscenza che l'onorevole Marino ha già preparato un altro emendamento sullo stesso argomento — che si riserva di presentare subordinatamente all'esito di quello in discussione — chiede che esso sia reso noto subito, onde poterli esaminare congiuntamente e stabilire a quale dei due poter aderire.

MARINO ritira l'emendamento proposto e presenta il seguente altro emendamento sostitutivo del terzo comma:

«Raggiunto il limite di perdita del 30% la riduzione sarà del 10%. Se la perdita sarà superiore al 50% la riduzione sarà la metà dell'intero danno subito».

STARRABBA DI GIARDINELLI dichiara che la Commissione concorda sulle linee generali dell'emendamento, riconoscendo che, in caso di danni, il canone di affitto debba essere ridotto. Fa notare, però, che mentre per un danno del 30% la riduzione sarebbe del 10%, per un danno del 32% la riduzione — secondo la proporzione fissata dall'emendamento — verrebbe ad essere del 16%; la differenza di un 2% di perdita in più del 30% verrebbe, quindi, ad essere triplicata agli effetti della riduzione del canone di affitto. Propone, pertanto, che l'emendamento venga modificato nel senso che, nei casi in cui il danno sia superiore al 30%, la riduzione del canone si calcoli aggiungendo al 10% la metà della quota di danno superiore al 30%.

MARINO obietta che, secondo tale criterio, nel caso di un danno del 100%, la riduzione sarebbe soltanto del 45%.

CRISTALDI osserva che la questione è stata impostata in maniera non rispondente alle esigenze di coloro che, essendo colpiti da danno, hanno diritto al risarcimento. La legge in esame, infatti, pone su uno stesso piano i grossi gabellotti, che hanno la possibilità di compensare, attraverso la loro gestione, eventuali danni causati dall'andamento particolarmente sfavorevole dell'annata, e i coltivatori diretti, i piccoli coltivatori e le cooperative che, invece, non hanno tale possibilità, perchè la loro organizzazione economica non offre margini sufficienti a compensare i rischi di un raccol-

to eccessivamente sfavorevole. Ciò, a suo avviso, non risponde ad esigenze di giustizia e di economia sociale, poichè la soppressione delle piccole imprese potrebbe essere dannosa dal punto di vista del tessuto economico agrario.

Stima, pertanto, che, per i grossi affittuari, possano essere mantenuti i limiti proposti dalla Commissione e dal disegno di legge governativo, e che l'emendamento Marino debba essere accolto per quanto concerne i coltivatori diretti e le cooperative.

**LA LOGGIA**, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, obietta che l'articolo in esame si riferisce soltanto ai coltivatori diretti ed alle cooperative.

**CRISTALDI** replica che, in tal caso, bisogna accogliere l'emendamento Marino, poichè, trattandosi di materia di lavoro per la quale l'Assemblea ha potestà normativa, non è obbligatorio rispettare l'articolo 1635 del codice civile. Ove il risarcimento del danno non potesse superare il 50%, i coltivatori diretti e le piccole aziende sarebbero posti in condizioni di potere essere trascinati in un dissesto, dal quale non si potrebbero rimettere.

Rileva, poi, che i proprietari, in caso di danni eccezionali, hanno diritto ad una riduzione delle imposte, per cui non sarebbe giusto che anche i coltivatori non usufruissero di un analogo beneficio, mediante una riduzione del canone di affitto.

**STARRABBA DI GIARDINELLI** dichiara che la Commissione ha già largamente previsto la possibilità di una riduzione del canone di affitto, onde evitare ogni sperequazione. Ribadisce, pertanto, che l'emendamento Marino non può essere accolto, poichè darebbe luogo proprio a quelle sperequazioni che si vogliono evitare. Infatti, se il danno fosse del 31%, la riduzione dovrebbe essere del 15,5% mentre, per un danno del 30%, sarebbe soltanto del 10%.

Insiste, quindi, perchè venga accolta la proposta della Commissione di tener conto, ai fini dell'aumento della riduzione, della differenza superiore al 30% del danno e non dello intero danno.

**MARINO** obietta che, in tal modo, la riduzione non potrebbe superare il 45%. Aderirebbe alla proposta della Commissione, qualora la riduzione potesse arrivare al 50%.

**LA LOGGIA**, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, al fine di attuare un sistema che consenta una proporzionalità costante fra danno e riduzione presenta il seguente emenda-

mento sostitutivo del primo periodo del terzo comma:

«Raggiunto il limite di perdita del 30%, la riduzione sarà del 10%.

**STARRABBA DI GIARDINELLI** osserva che, in tal modo, si arriverebbe, per una perdita del 100%, ad una riduzione del 55%.

**LA LOGGIA**, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, precisa che non potrà essere, comunque, superato il limite del 50% stabilito dall'articolo 1635 del codice civile, così come l'ultima parte dell'articolo in esame prescrive.

**MARINO** dichiara di ritirare il suo emendamento.

**STARRABBA DI GIARDINELLI** dichiara di accettare, a nome della Commissione legislativa, l'emendamento La Loggia.

**PRESIDENTE** pone ai voti l'emendamento La Loggia.

(*E' approvato*)

Pone, quindi, ai voti il terzo comma dello articolo 14 — divenuto secondo comma in seguito alla soppressione del secondo comma del testo originario —, con la modificazione di cui all'emendamento testé approvato.

(*E' approvato*)

**MONASTERO**, pur essendo stato il comma già approvato, non può fare a meno di rilevare che la dizione: «Raggiunto il limite di perdita del 30%» è inesatta, poichè non si tratta in effetti di un limite, ma di un dato iniziale ai fini della determinazione della percentuale di riduzione del canone.

**CRISTALDI** concorda.

**LA LOGGIA**, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, si riserva di proporre tale modifica in sede di coordinamento della legge.

**PRESIDENTE** avverte che l'onorevole Marino ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

«Nelle vertenze riguardanti le cooperative agricole, alla Commissione di cui all'articolo precedente saranno aggiunti due rappresentanti nominati dalla Federterra.

**LA LOGGIA**, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, prega l'onorevole Marino di ritirare tale emendamento, poichè, con un recente decreto legislativo emesso dal Governo centrale, le Commissioni speciali sono divenute sezioni speciali della Magistratura ordinaria. L'Assemblea, pertanto, non sarebbe compe-

tente a modificarne la composizione e, ove lo facesse, potrebbe dare adito ad un'eventuale impugnazione della legge.

MARINO rileva che le organizzazioni sindacali non hanno alcun rappresentante in seno alla Commissione dell'equo affitto.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, precisa che tale rappresentanza è prevista nella nuova composizione delle sezioni speciali. Rinnova, pertanto, all'onorevole Marino l'invito a ritirare il suo emendamento, per i motivi di competenza e di opportunità già addotti.

MARINO dichiara di ritirare l'emendamento a seguito dei chiarimenti forniti dall'onorevole La Loggia.

Presenta, quindi, il seguente altro emendamento aggiuntivo all'articolo 14:

« Nelle more del giudizio e ove i prodotti risultino danneggiati per oltre il 20%, l'affittuario o concessionario dovrà pagare al concedente almeno il 50% del canone dovuto. Nel caso di danno superiore all'80%, se si tratti di contratto non scaduto l'affittuario ha il diritto di pagare l'estaglio, ridotto, nell'annata prossima. »

PRESIDENTE osserva che tale emendamento non ha alcuna attinenza con l'articolo 14.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, ricorda che, nella legge relativa ai contratti di affitto dei fondi rustici, approvata recentemente dalla Camera dei deputati e dal Senato, è prevista una disposizione che, a suo avviso, è tale da rassicurare l'onorevole Marino e da soddisfare l'esigenza rappresentata dal suo emendamento. Tale disposizione nazionale concerne la modalità con cui deve essere stabilito e calcolato il canone di affitto in rapporto al prezzo base di ammasso ed al premio di coltivazione. La legge stessa, inoltre, trasforma le Commissioni speciali previste dal D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 277, e successive modificazioni, in sezioni speciali della Magistratura ordinaria, stabilendo che, in pendenza dei giudizi di revisione dei canoni, può essere sospeso l'obbligo della corresponsione della quota del canone in contestazione.

Ritiene, quindi, superfluo l'emendamento Marino, essendo stata la questione regolata in sede nazionale, con una norma di carattere procedurale che riguarda il funzionamento delle Sezioni speciali della Magistratura ordinaria e che, pertanto, la Regione non sarebbe competente né a recepire né, tanto meno, a modificare.

MARINO obietta che, con il suo emendamen-

to, intendeva riferirsi, in particolare, alle cooperative.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, precisa che l'articolo in esame riguarda non soltanto i coltivatori diretti, ma anche le cooperative. Ribadisce, quindi, che le Sezioni speciali della Magistratura dovranno decidere le controversie in base alle norme procedurali vigenti per i giudizi di loro competenza, per le quali, su istanza di una delle parti, può essere sospeso il pagamento del canone. E' chiaro, pertanto, che le suddette norme saranno applicate anche nei confronti delle cooperative, alle quali il disegno di legge in esame estende le norme sulla riduzione degli affitti.

STARRABBA DI GIARDINELLI dichiara che la Commissione, accettando le preoccupazioni espresse dall'onorevole Marino, sarebbe d'avviso precisare, nelle disposizioni comuni, che tutte le provvidenze riferentisi agli affitti si intendono estese alle cooperative, in modo da stabilire una parità di diritti fra gli affittuari e le cooperative concessionarie.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, informa che, in sede nazionale, la competente Commissione parlamentare ha esteso alle cooperative l'applicabilità delle disposizioni sulla riduzione degli affitti, così come gli è stato personalmente assicurato dal Ministro Segni, al quale aveva rappresentato l'opportunità che anche in sede nazionale si adottasse il criterio già seguito al riguardo nella elaborazione della legge in discussione.

Accetta, comunque, il suggerimento della Commissione, poiché una disposizione in tal senso non aggiunge nulla di nuovo, ma serve a chiarire maggiormente la questione.

MARINO rileva che la legge nazionale, a cui si è riferito l'onorevole La Loggia, non è stata ancora approvata. Ritira, comunque, il suo emendamento.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 14 nel suo complesso, con le modifiche di cui agli emendamenti approvati.

(*E' approvato*)

Passa all'articolo 15:

« I termini previsti dall'articolo 10 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 277, dall'articolo 3 del D.L.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 975, e dallo articolo 2 del D.L.C.P.S. 19 febbraio 1948, n. 82, sono riaperti fino a 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le domande per la decisione di controversie in materia contemplata dalla presente legge

debbono proporsi, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla fine dell'annata agraria.»

Non avendo alcuno chiesto la parola, lo pone ai voti.

(E' approvato)

Passa all'articolo 16:

« La riduzione di cui all'articolo 14 non si applica in favore degli inadempienti all'obbligo dell'ammasso per contingente previsto dalla legge regionale....»

Non si applica altresì agli affitti relativi a fondi rustici il cui proprietario non possieda complessivamente più di 15 ettari di terreno.»

**LA LOGGIA, Assessore all'agricoltura ed alle foreste**, non ritiene opportuno specificare, per il momento, gli estremi della legge regionale richiamata dal primo comma dell'articolo in esame, poiché tale legge, essendo stata recentemente approvata dall'Assemblea, non è stata ancora pubblicata. Propone, pertanto, di autorizzare il Presidente dell'Assemblea ad inserire tali estremi non appena la legge stessa sarà pubblicata.

**PRESIDENTE** fa osservare che non è in suo potere aggiungere alcunchè ad una legge, dopo che essa sia stata approvata dall'Assemblea.

Suggerisce, pertanto, di aggiungere, alla fine del primo comma, le parole: «approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del giorno.....».

**LA LOGGIA, Assessore all'agricoltura ed alle foreste**, propone il seguente emendamento: aggiungere, alla fine del primo comma, le parole: «per l'annata agraria 1947-48».

**BIANCO, relatore**, dichiara che la Commissione è favorevole all'emendamento La Loggia.

PRESIDENTE lo pone ai voti.

(E' approvato)

**MONASTERO** propone il seguente emendamento:

elevare il limite previsto dal secondo comma, da: «15 ettari», a: «20 ettari».

**BIANCO, relatore**, accetta, a nome della Commissione, l'emendamento Monastero.

**LA LOGGIA, Assessore all'agricoltura ed alle foreste**, è favorevole all'emendamento, poiché il limite di 20 ettari è corrispondente a quello già stabilito all'articolo 9 già approvato.»

PRESIDENTE lo pone ai voti.

(E' approvato)

Mette, quindi, ai voti l'articolo 16 con le modifiche di cui agli emendamenti approvati.

(E' approvato)

Passa alle:

*Disposizioni comuni ai titoli precedenti.*

Art. 17. — « Allorchè sia stato accertato, giusta l'articolo 4, che il raccolto di una determinata zona sia andato perduto per oltre 2/3, gli interessati potranno, infra 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentare domanda di sgravio a norma delle vigenti disposizioni tributarie ».

Non avendo alcuno chiesto la parola, lo pone ai voti.

(E' approvato)

Passa all'articolo 18:

« Nelle zone previste dall'articolo 4 gli imponibili di produzione e i conseguenti obblighi di conferimento di cereali all'ammasso per contingente, vengono ridotti in corrispondente proporzione ».

Non avendo alcuno chiesto la parola, lo pone ai voti.

(E' approvato)

Passa all'articolo 19:

« Ai fini dell'applicazione della presente legge è considerata annata agraria 1947-48 anche quella che abbia avuto inizio fra il 1 gennaio e il 1 marzo 1948 quando il contratto agrario decorre da tale data per consuetudine locale ».

Non avendo alcuno chiesto la parola, lo pone ai voti.

(E' approvato)

Passa all'articolo 20:

« Tutte le eventuali contestazioni dipendenti dall'applicazione della presente legge dovranno essere precedute da un tentativo di bonario componimento da esperirsi dalle Commissioni comunali composta da un rappresentante degli agricoltori, da un rappresentante della Federterra, da un rappresentante dei coltivatori diretti, nominati dal Sindaco su terne proposte dalle organizzazioni interessate.

Le Commissioni saranno presiedute dallo stesso Sindaco o da un suo delegato».

Comunica che l'onorevole Marino ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Se il fondo è posto nel territorio di più comuni, la domanda è proposta dinanzi la Commissione nel cui territorio è domiciliato il convenuto; se il convenuto non ha domicilio in nessuno dei territori dove è posto il fondo, lo attore ha la scelta tra le varie Commissioni. Le domande alla Commissione comunale devono essere fatte entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e decise entro il 60° giorno.

L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura è tenuto a fornire i dati tecnici che saranno richiesti all'uopo dalle Commissioni comunali.

Ove la ripartizione dei prodotti sia già avvenuta, la parte eventualmente creditrice, in base alla decisione della Commissione comunale, può avvalersene come prova, agli effetti di ottenere il decreto ingiuntivo».

MARINO dà ragione del suo emendamento, rilevando che esso è conforme alle disposizioni previste dall'articolo 10 della legge sull'equo affitto, che stabilisce la competenza degli organi della Magistratura ordinaria nel caso in cui il fondo oggetto della contestazione rientri nel territorio di due provincie.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, osserva che dette Commissioni hanno competenza per un obbligatorio tentativo di conciliazione.

MARINO ribadisce che il suo emendamento mira, appunto, a determinare la competenza delle Commissioni comunali nel caso in cui il fondo oggetto della controversia sia situato nel territorio di due o più comuni.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, chiarisce che, in tal caso, si fa ricorso alle norme comuni che regolano la competenza. Sarà, pertanto, competente la Commissione appartenente alla circoscrizione della Sezione speciale della Magistratura incaricata, a norma delle vigenti disposizioni della legge sull'equo affitto, di decidere sulla controversia, e cioè quella nel cui territorio si trova il fondo.

MARINO osserva che, per l'ipotesi di cui al suo emendamento, la legge sull'equo affitto dà, però, facoltà all'attore di scegliere la Commissione di conciliazione.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, rende noto che la legge sull'equo affitto è stata modificata, a tal riguardo, da un successivo provvedimento legislativo nazionale.

Ribadisce, quindi, che l'Assemblea non ha alcun potere di ingerirsi nella competenza delle Sezioni speciali della Magistratura ordinaria. Osserva, inoltre, che, ove si attribuisse all'attore la facoltà di scelta, di cui all'emendamento in discussione, si darebbe luogo all'inconveniente che la Commissione comunale di conciliazione potrebbe appartenere ad una circoscrizione diversa da quella della Sezione speciale giurisdizionale che dovrà decidere la controversia.

MARINO insiste nel suo emendamento, rilevando l'opportunità che la contestazione abbia luogo nel comune di residenza dell'affittuario.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, riferendosi al secondo comma dell'emendamento Marino, rileva che l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura deve già, per legge, trasmettere alla Prefettura i dati tecnici, con la indicazione, per ciascuna zona, del criterio di ripartizione dei prodotti. (*Commenti*)

MARINO ritiene preferibile chiarire maggiormente tale disposizione.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, lo giudica superfluo, poichè, essendo già previsto in altra legge, potrebbe, anzi, creare confusione.

Non ritiene, poi, accettabile l'ultima parte dell'emendamento Marino, poichè la Commissione di conciliazione non emette decisioni ma redige un verbale che ha valore soltanto se il tentativo di conciliazione abbia avuto esito positivo.

Concludendo, dichiara di accettare il primo comma dell'emendamento Marino; chiede, però, che si sostituisca la parola «decise», con l'altra: «espletate».

MARINO accetta tale modificazione e ritira il secondo ed il terzo comma del suo emendamento.

ADAMO IGNAZIO ricorda che l'Assemblea ha deciso di dare mandato alle Commissioni comunali di dirimere le controversie che possono sorgere a causa dei danni subiti dai vigneti; danni particolarmente gravi nella provincia di Trapani.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, osserva che tale ipotesi è stata già prevista.

ADAMO IGNAZIO rileva che la disposizione a cui si riferisce l'onorevole La Loggia riguarda soltanto i prodotti cerealicoli e non quelli delle coltivazioni arbustive.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, replica che l'articolo in esame si riferisce «a tutte le eventuali contestazioni dipendenti dalla applicazione della presente legge».

MARINO fa osservare che non si è tenuto conto, però, dei danni derivanti dalla grandine.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, precisa che anche tale ipotesi è prevista dall'articolo 4, laddove si fa riferimento alle «particolari avversità atmosferiche».

MARINO obietta che tale disposizione si riferisce soltanto ai prodotti cerealicoli.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, assicura formalmente gli onorevole-

li Marino e Adamo che l'articolo 4 si riferisce anche ai danni subiti dai vigneti.

STARRABBA DI GIARDINELLI dichiara, a nome della Commissione, di accettare lo emendamento Marino con la modificazione suggerita dall'onorevole La Loggia ed accolto dal proponente.

PRESIDENTE lo pone ai voti.

(*E' approvato*)

Pone, quindi, ai voti l'articolo 20 con l'aggiunta di cui all'emendamento, Marino testé approvato.

(*E' approvato*)

Comunica che l'onorevole Marino ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« L'agricoltore danneggiato ai sensi dell'articolo 4 è esonerato dal restituire ai Granai del Popolo il grano ricevuto per seme a pagamento a titolo extra-contingente ».

MARINO dà ragione del suo emendamento. Ricorda che l'anno precedente l'U.P.S.E.A. ha concesso agli agricoltori il grano necessario per la semina al prezzo di lire 75 al chilogrammo e fa rilevare che tale grano, essendo extra contingente, non dovrebbe essere restituito.

Qualora l'agricoltore danneggiato dovesse restituire il grano ricevuto, che peraltro non è necessario alle esigenze dell'ammasso, sarebbe costretto, con sua grave perdita, a comprare al mercato libero il grano che poi l'U.P.S.E.A. gli pagherebbe in ragione di lire 75 al chilogrammo.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, osserva che l'emendamento Marino esorbita dalla competenza regionale perché riguarda la materia dell'ammasso, che rientra nella gestione finanziaria dello Stato.

MARINO obietta che il suo emendamento non si inserisce affatto nella gestione finanziaria dello Stato.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, chiarisce che i prezzi politici, in riferimento ai generi contingentati, gravano sul bilancio dello Stato.

MARINO replica che le esigenze del bilancio dello Stato non verrebbero compromesse, poichè il seme è stato pagato dagli agricoltori che ora dovrebbero comprare il grano per sostituirlo.

Aggiunge che, quando l'agricoltore, per i danni subiti, non è in grado di versare il contingente all'ammasso, a maggior ragione non può restituire la semente ricevuta. Ritiene, peraltro, che i casi previsti dal suo emenda-

mento sarebbero cinque o sei per ogni provincia.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, chiarisce che l'anno precedente è stato anticipato ad alcune cooperative ed a privati del grano da semina che è stato regolarmente pagato. Il grano fu, però, consegnato — per ragioni sulle quali ritiene superfluo, per il momento, soffermarsi — quando la semina era già avvenuta, per cui esso fu trattenuto ad integrazione della quota di fabbisogno alimentare decurtata per provvedere alla semina, con l'impegno di restituirlo alla fine dell'annata. Non crede, quindi, opportuno che in sede regionale ci si occupi della questione.

STARRABBA DI GIARDINELLI concorda. Desiderando, però, venire incontro alla richiesta dell'onorevole Marino, prega l'Assessore all'agricoltura di disporre, con lettera circolare, che la restituzione del grano di cui trattasi venga calcolata sull'imponibile lordo gravante su ciascun agricoltore in base all'aliquota già fissata per provincia, onde evitare che il quantitativo da restituire venga calcolato oltre l'imponibile stesso.

MARINO osserva che l'imponibile potrebbe non essere stato fissato, a causa dell'andamento siccitoso della corrente annata agraria.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, risponde che, in tal caso, l'agricoltore sarà esonerato dall'obbligo della restituzione.

Osserva, comunque, che una soluzione del problema potrà essere trovata, d'intesa con il Governo centrale, adottata con circolari esecutive indipendentemente dalle disposizioni contenute nella legge in esame.

MARINO, a seguito della proposta dell'onorevole Starrabba di Giardinelli, ritira il suo emendamento.

BIANCO, *relatore*, presenta il seguente articolo aggiuntivo:

« Tutte le provvidenze previste dalle vigenti disposizioni per gli affittuari sono estese anche alle cooperative. »

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, osserva che la dizione « dalle vigenti disposizioni » dovrebbe essere racchiusa tra due virgolette, per evitare equivoci di interpretazione.

PRESIDENTE chiede se non sia preferibile sostituire, alla dizione: « Tutte le provvidenze previste dalle vigenti disposizioni », l'altra: « Tutte le disposizioni previste dalla presente legge ».

LA LOGGIA, Assessore all'agricoltura ed alle foreste, è contrario, perchè l'articolo intende riferirsi a tutte le disposizioni vigenti in materia.

PRESIDENTE ritiene consigliabile limitarsi alle disposizioni previste dalla presente legge.

LA LOGGIA, Assessore all'agricoltura ed alle foreste, fa notare che, secondo tale modifica, l'emendamento non avrebbe più alcun significato poichè, in definitiva, la legge dispone congiuntamente sia per gli affittuari che per le cooperative.

BIANCO, relatore, ritira l'articolo aggiuntivo proposto.

PRESIDENTE passa all'articolo 21:

« La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione. »

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

Lo pone ai voti.

(*E' approvato*)

Sospende per alcuni minuti la seduta, onde consentire il coordinamento degli articoli approvati.

(*La seduta, sospesa alle ore 20, è ripresa alle ore 20,20*)

PRESIDENTE comunica che, in sede di coordinamento, sono state apportate alla legge testé discussa le seguenti modifiche di carattere formale:

— all'articolo 1, lettera a): *aggiungere, dopo le parole*: «che il concedente non concorda», *le altre*: «nella concessione»;

— all'articolo 20, primo comma: *aggiungere, dopo le parole*: «dovranno essere precedute», *le altre, tra due virgolette*: «a domanda degli interessati».

Comunica, inoltre, che alla numerazione degli articoli sono state apportate le seguenti varianti:

— l'articolo 10-bis diventa articolo 11, col conseguente spostamento della successiva numerazione, per cui l'articolo 11 diventa articolo 12, l'articolo 12 diventa articolo 13, l'articolo 12-bis diventa articolo 14, l'articolo 13 diventa articolo 15, e così di seguito fino all'articolo 23;

— di conseguenza, il riferimento all'articolo 18, contenuto nell'articolo 12-bis divenuto articolo 14, deve intendersi all'articolo 22 ed il riferimento all'articolo 14 contenuto nell'ar-

ticolo 16 divenuto articolo 18, deve intendersi all'articolo 16.

Pone ai voti tali modifiche e varianti.

(*Sono approvate*)

### Votazione segreta.

PRESIDENTE indice la votazione segreta sul disegno di legge, testé discusso, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*)

Comunica che le urne rimarranno aperte durante lo svolgimento dell'ordine del giorno.

### Seguito della discussione del disegno di legge: "Modifiche al D. L. C. P. S. 25 marzo 1947, n. 204", (133).

PRESIDENTE, dopo aver ricordato che la discussione del disegno di legge è stata interrotta nella seduta del 23 giugno scorso per sentire il parere delle Commissioni legislative riunite per le finanze e il patrimonio e per gli affari interni e l'ordinamento amministrativo della Regione, dà la parola all'onorevole Castrogiovanni, Presidente e relatore delle Commissioni stesse.

CASTROGIOVANNI, *Presidente e relatore delle Commissioni riunite*, riferendosi all'emendamento all'articolo 1 presentato dagli onorevoli Papa D'Amico e Ardizzone nelle sedute in cui ebbe inizio la discussione del disegno di legge, ricorda che fin da allora fu rilevato che, ove esso fosse stato approvato, si sarebbero potuti creare dei nuovi Assessori effettivi.

A tal riguardo, le Commissioni riunite hanno osservato che, ove il Governo o qualche deputato ritenesse necessario un allargamento della composizione della Giunta, potrebbe presentare un apposito disegno di legge, il cui scopo sarebbe ben diverso da quello che si vuole perseguire, invece, con la legge in esame, la quale tende a rendere possibile lo spostamento degli Assessori supplenti. Per tale motivo, le Commissioni da lui presiedute esprimono parere contrario all'accoglimento di tale emendamento.

Per quanto concerne l'emendamento Cristaldi — con il quale si propone che gli oneri derivanti dalla corresponsione delle indennità agli Assessori supplenti non possano superare quelli previsti per la voce indicata nel bilancio —, dichiara che le Commissioni riunite, dopo averlo esaminato, esprimono parere contrario al suo accoglimento, poichè le indennità alle quali esso si riferisce non rappresentano un compenso per il lavoro presta-

to, ma costituiscono un indiretto risarcimento del danno economico che l'Assessore delegato subisce, dovendo trascurare ogni sua personale attività per dedicarsi, alle volte per mesi interi, all'attività di Governo che gli è stata delegata.

Presenta, infine, a nome delle Commissioni riunite, il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 1:

«Nella trattazione delle materie riguardanti le funzioni loro conferite gli Assessori delegati hanno voto deliberativo».

Chiarisce che l'Assessore delegato verrebbe a godere del voto deliberativo in seno alla Giunta ogni qualvolta fosse posto in discussione un argomento concernente la materia di cui è stato specificamente incaricato. Sarebbe, infatti, inconcepibile non concedere, in tal caso, il voto deliberativo a quell'Assessore delegato che conosce a fondo un determinato argomento per la sua specifica competenza nella materia.

SEMINARA raccomanda all'Assemblea di volere tempestivamente approvare la legge per evitare che, rinviandone la discussione alla prossima sessione, permanga l'attuale stato di disagio in cui si trovano gli Assessori supplenti.

ALESSI, Presidente della Regione, dichiara di non potere, nonostante la sua buona volontà, accettare l'emendamento proposto dalle Commissioni riunite, poiché esso, dando, per le materie di loro competenza, voto deliberativo agli Assessori delegati, incide sullo stesso criterio politico su cui si basa la compagine governativa. Non sarebbe, infatti, tollerabile, a suo avviso, dal punto di vista democratico, la rottura dell'equilibrio, determinato dalla prevalenza di una votazione alla quale partecipi l'Assessore supplente, delegato per una particolare materia, e non già il titolare, responsabile della branca dell'Amministrazione regionale. Ritiene che la sensibilità politica del Presidente della Regione e della Giunta possa consentire che, di fatto, si agisca secondo la proposta delle Commissioni riunite, senza che vi sia, però, bisogno di una speciale norma, che potrebbe essere ritenuta in contrasto con l'articolo 9 dello Statuto — il quale stabilisce esattamente la composizione della Giunta, — determinando, in conseguenza, la impugnativa della legge ed il ritardo della sua attuazione sollecitata dall'onorevole Seminara. Osserva, peraltro, che, in questo momento, non si deve offrire la dimostrazione che la Regione stessa intravede possibilità revisionistiche sia pure di carattere tecnico, dello Statuto poichè ciò potrebbe indurre nella

convincione che la Regione sia anche disposta a revisioni di carattere sostanziale.

Per tali motivi, pur condividendo la tesi sostenuta dall'onorevole Castrogiovanni, lo invita a ritirare l'emendamento, ed assume formale impegno che il criterio che con esso si voleva sancire sarà seguito in pratica dall'attuale Governo.

CASTROGIOVANNI, Presidente e relatore delle Commissioni riunite, ribira, a nome delle Commissioni riunite, l'emendamento.

PRESIDENTE ridà lettura dell'articolo 1, sul quale erasi già iniziata la discussione nella seduta del 23 giugno scorso:

«Fermo restando quanto disposto dal primo comma dell'articolo 9 dello Statuto della Regione, l'ultimo capoverso dell'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 marzo 1947, n. 204, è sostituito dal seguente: Gli Assessori supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di altri impedimenti.

Ove particolari esigenze di servizio lo richiedano, gli Assessori supplenti, con decreto del Presidente della Regione, possono essere destinati a singoli rami dell'Amministrazione. In tal caso, oltre alle funzioni previste dal comma precedente, esercitano delle attribuzioni che saranno loro delegate, rispettivamente, dal Presidente per i servizi relativi alla Presidenza, e dagli Assessori effettivi per i servizi di loro competenza».

Ricorda che su tale articolo sono stati presentati emendamenti dall'onorevole Papa D'Amico e dall'onorevole Cristaldi, prima che il disegno di legge venisse sottoposto all'esame della Commissione per la finanza.

CRISTALDI ritira il suo emendamento, precisando che lo aveva presentato prima che il disegno di legge venisse sottoposto all'esame della Commissione per la finanza.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Papa D'Amico.

(E' respinto)

NAPOLI presenta i seguenti emendamenti: fare un comma a sé stante del periodo che ha inizio con le parole: «In tal caso...»; sostituire nel periodo stesso, alla congiunzione: «e», la disgiunzione: «o».

PRESIDENTE li pone ai voti.

(Sono approvati)

Pone, quindi, ai voti l'articolo 1, con le modifiche di cui agli emendamenti testè approvati.

(E' approvato)

Passa all'articolo 2:

« La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. »

(E' approvato)

### Mozione d'ordine dell'onorevole Ausiello.

AUSIELLO, per mozione d'ordine, premesso che la votazione sul disegno di legge precedentemente discusso ha avuto inizio mentre il Gruppo del Blocco del popolo non era in Aula, bensì riunito per una deliberazione, chiede a nome del Gruppo stesso, che gli sia consentito di fare una dichiarazione di voto che, a norma di regolamento, sarebbe ormai preclusa, dato che la votazione si è iniziata. Tale dichiarazione, evidentemente, avrebbe un valore esplicativo del voto già dato.

ALESSI, Presidente della Regione, esprime, anzitutto l'avviso che non si può respingere a priori la richiesta del Blocco del popolo, in quanto non si tratterebbe di una dichiarazione di voto vera e propria, bensì di una comunicazione che, per mozione d'ordine, qualsiasi deputato può fare dopo l'annuncio del risultato della votazione. Richiama, poi, l'attenzione dell'Assemblea sull'argomento non di forma, ma di sostanza addotto dall'onorevole Ausiello il quale, appunto, ha fatto presente che la dichiarazione di voto non è stata resa tempestivamente poichè il suo Gruppo ne era materialmente impedito.

Ritiene, pertanto, che l'onorevole Ausiello possa fare la richiesta dichiarazione — che sarebbe regolamentare in sede di approvazione del processo verbale — dopo la comunicazione del risultato della votazione.

(Così resta stabilito)

### Chiusura e risultato della votazione segreta sul disegno di legge: "Provvedimenti in materia agricola per l'annata agraria 1947-48" (158).

PRESIDENTE dichiara chiusa la votazione segreta.

(I segretari procedono alla numerazione dei voti)

Ne comunica il risultato:

Votanti . . . . .	60
Maggioranza . . . . .	31
Favorevoli . . . . .	43
Contrari . . . . .	17

(L'Assemblea approva)

Hanno preso parte alla votazione:

Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Alessi

- Ardizzone - Ausiello - Bianco - Bonajuto - Bonfiglio - Bongiorno Giuseppe - Bongiorno Vincenzo - Borsellino Castellana - Bosco - Caciola - Caligian - Caltabiano - Castorina - Castrogiovanni - Colosi - Costa - Cristaldi - Cuffaro - Cusumano Geloso - D'Angelo - D'Antoni - Franco - Gentile - Germanà - Giganti Ines - Giovenco - Guarnaccia - Gugino - La Loggia - Landolina - Lanza di Scalea - Lo Manto - Lo Presti Concetto - Luna - Marchese Arduino - Milazzo - Monastero - Montemagno - Napoli - Nicastro - Pantaleone - Papa D'Amico - Pellegrino - Petrotta - Ramirez - Restivo - Ricca - Romano Giuseppe - Romano Fedele - Russo - Sapienza Pietro - Scifo - Semeraro - Seminara - Starrabba di Giardinelli - Taormina - Verducci Paola.

Sono in congedo:

Gallo Concetto - Lo Presti F. Paolo - Majorna.

AUSIELLO, avendogli il Presidente consentito di prendere la parola per fare una dichiarazione esplicativa del voto reso dal Gruppo del Blocco del popolo, dichiara che il suo Gruppo ha votato contro il disegno di legge.

STARRABBA DI GIARDINELLI osserva che lo scrutinio è segreto.

NAPOLI rileva che l'onorevole Ausiello non può fare tale dichiarazione, in quanto, altrimenti, tutti i deputati dovrebbero dire come hanno votato, violando la segretezza del voto, che è obbligatoria per tutti.

COSTA osserva che, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, si può fare una dichiarazione di voto.

NAPOLI ribatte che, in tal caso, il voto non è più segreto.

AUSIELLO chiarisce che il suo Gruppo ha votato contro, per motivi di merito e di metodo.

Per il merito, il suo Gruppo considera la legge testé approvata come un regresso rispetto alla situazione di diritto raggiunta dai lavoratori agricoli siciliani. Essa rappresenta, quindi, un cattivo uso dello strumento autonomistico, poichè, mentre questo dovrebbe essere rivolto a garantire a tutte le categorie della Regione — e, nel caso in ispecie, alle classi contadine — migliori condizioni di vita, ed a segnare tappe sulla via del progresso economico e sociale, con il provvedimento votato si impone una battuta di arresto all'evoluzione sociale.

L'atteggiamento del suo Gruppo è giustificato, peraltro, dal metodo seguito nell'elaborazione della legge stessa. Il suo Gruppo, infatti, aveva preso l'iniziativa della legge perchè sentiva e sente profondamente il problema che

ne forma oggetto, ed ha collaborato, finchè gli è stato possibile, sia in sede di Commissione legislativa che in Assemblea, anche dopo il ritiro dei suoi rappresentanti in seno alla Commissione stessa. Ciò dimostra quanto il suo Gruppo senta profondamente il problema e la necessità che il lavoro sia costruttivo, attraverso l'intesa di tutti i settori, per il raggiungimento dei fini comuni. A tale collaborazione non ha, però, risposto la maggioranza, la quale si è voluta imporre con il numero la dove sarebbe stata più consona, in quanto non meccanica, la sintesi delle diverse opinioni. Protesta, pertanto, a nome del suo Gruppo, contro tale metodo, da cui traspare — a suo avviso — la preconcetta volontà di soverchiare l'altrui opinione.

Conclude, esprimendo l'augurio che i futuri lavori possano svolgersi in un piano di proficua collaborazione, nella speranza che l'Assemblea vorrà abbandonare la sua posizione preconcetta, onde realizzare quella azione costruttiva che la Sicilia attende da essa. (*Appausi a sinistra*)

**Votazione segreta del disegno di legge:  
"Modifiche al D.L.C.P.S. 25 marzo 1947,  
n. 204" (133).**

PRESIDENTE indice la votazione segreta.

(*Segue la votazione*)

Dichiara chiusa la votazione.

(*I segretari procedono alla numerazione dei voti*)

**Risultato della votazione segreta.**

PRESIDENTE comunica il risultato della votazione segreta:

Votanti . . . . .	53
Maggioranza . . . . .	27
Favorevoli . . . . .	35
Contrari . . . . .	18

(*L'Assemblea approva*)

**Hanno preso parte alla votazione:**

Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Alessi - Ardizzone - Ausiello - Bianco - Bonajuto - Bonfiglio - Bongiorno Giuseppe - Bongiorno Vincenzo - Borsellino Castellana - Bosco - Caglian - Caltabiano - Castorina - Castrogiovanni - Colosi - Costa - Cristaldi - Cuffaro - Cusumano Geloso - D'Angelo - D'Antoni - Franco - Germanà - Giovenco - Guarnaccia - Gugino - La Loggia - Landolina - Lanza di Scalea - Lo Manto - Lo Presti Concello - Luna - Marchese Arduino - Milazzo - Monastero - Montemagno - Napoli - Nicastro - Pantaleone - Pellegrino - Petrotta - Ramirez - Restivo - Ro-

mano Giuseppe - Romano Fedele - Russo - Sapienza Pietro - Scifo - Semeraro - Starrabba di Giardinelli - Verducci Paola.

*Sono in congedo:*

Gallo Concetto - Lo Presti F. Paolo - Majorana.

**Annunzio e svolgimento di una interrogazione con carattere di urgenza.**

PRESIDENTE comunica che gli è pervenuta la seguente interrogazione con carattere di urgenza:

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente della Regione, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per la proroga dei contratti agrari a coltivatori diretti, già regolarmente adottata dal Parlamento nazionale ».

CRISTALDI

Chiede al Presidente della Regione se intenda rispondere subito.

ALESSI, *Presidente della Regione*, è lieto di farlo, anche per rispondere indirettamente all'appello testè rivolto dall'onorevole Ausiello all'Assemblea, per una costante unità d'intenti tra i vari settori e tra Governo ed Assemblea stessa; appello, al quale non può che associarsi.

Informa, quindi, l'onorevole Cristaldi e la Assemblea tutta che il Governo regionale ha già deliberato di recepire, in base alla delega di poteri accordatagli dall'Assemblea, il provvedimento legislativo approvato in sede nazionale, non appena esso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

CRISTALDI prende atto di tale assicurazione. Deve, però, rilevare, con rincrescimento, che una analoga proposta di legge, presentata dal suo Gruppo circa tre mesi addietro, non è stata poi discussa ed approvata dall'Assemblea. Ciò dimostra, a suo avviso, che in sede regionale si manca di quella sensibilità che è, invece, avvertita in sede nazionale.

Confida, comunque, che il provvedimento nazionale sarà recepito tempestivamente, in modo da evitare che i-contadini, classe benemerita dell'Isola, possano esser estromessi dalla loro terra. (*Approvazioni a sinistra*)

**Sui lavori dell'Assemblea.**

MARCHESE ARDUINO, prima che si chiuda questa faticosa e laboriosa sessione, vuol porre in evidenza che in essa sono stati discusi problemi di grande importanza. Ciò dimostra la fattiva operosità del rinnovato Parlamento siciliano, poichè i dissensi momenta-

nei non hanno potuto inficiarne quella solennità che ad esso proviene dal fastigio della Aula, che tante glorie e tanta storia contiene. Quale decano dell'Assemblea, ritiene, pertanto, di dover esprimere il suo compiacimento.

Pensa, peraltro, che si mancherebbe ad un dovere di cortesia, che ben può essere condito da tutti i settori, se non si rivolgesse un plauso al Presidente che ha diretto i lavori nelle sedute, a volte tempestose, della presente sessione. A lui esprime, a nome dell'Assemblea, il saluto e i sensi di devozione e di deferenza di tutti i deputati. (*Applausi*)

Desidera anche che questo saluto si estenda ai componenti del Governo regionale, al gagliardo Presidente, ai suoi illuminati collaboratori, e che tutti i settori si uniscano nel chiudere la sessione al grido di: «Viva il Parlamento siciliano - Viva la Sicilia». (*Applausi*)

PRESIDENTE, nel ringraziare l'onorevole Marchese Arduino, che, rinnovando un'antica prassi parlamentare, ha voluto rivolgere parole gentili e cortesi verso la sua persona, ne condivide la soddisfazione per i lavori compiuti proficuamente durante la presente sessione, che si è protratta per lungo tempo.

L'Assemblea si è, infatti, occupata di disegni di legge di grande importanza ed ha di battuto, con competenza, in discussioni ampie ed esaurienti, problemi importantissimi, fra i quali tiene a sottolineare quelli riguardanti l'A.S.T., la crisi vinicola, l'E.S.E. ed il piano Marshall.

L'Assemblea deve, pertanto, essere grata ai deputati che hanno dato luogo a tali discussioni, che veramente onorano il Parlamento

siciliano e delle quali sarebbe orgoglioso qualsiasi parlamento.

Ricorda che resta ancora da esaminare il regolamento e la pianta organica degli impiegati, per cui l'Assemblea ha assunto un impegno verso se stessa e verso gli impiegati che da essa dipendono, i quali attendono da tale regolamento la sicurezza del loro stato. Di ciò dovrà discutersi, quindi, alla ripresa dei lavori parlamentari, poiché intende che nella successiva sessione l'Assemblea provveda alla discussione ed approvazione del suo regolamento interno. A tal uopo, durante la sospensione dei lavori, provvederà a farne ultimare l'elaborazione.

CRISTALDI richiama l'attenzione dell'Assemblea sulla urgenza della riforma agraria.

PRESIDENTE risponde che del relativo progetto si occuperà la competente Commissione legislativa. Coglie l'occasione, per rivolgere un appello alle Commissioni tutte, perché si riuniscano di frequente, in modo che alla prossima sessione l'Assemblea possa svolgere un lavoro proficuo.

Con tali intendimenti, augura a tutti buone vacanze. (*Applausi*)

La seduta termina alle ore 21,30.

La seduta è rinviata a data da destinarsi, con l'ordine del giorno che sarà tempestivamente comunicato.

**Errata - corrige**

Nel discorso dell'onorevole Ausiello, contenuto nel resoconto della XCIX seduta del 19 luglio 1948, vanno apportate le seguenti modifiche:

**ERRATA:**

pag. 1742, col. II:

righi 5-8 — . . . , per la conseguente diminuzione del consumo nel mercato internazionale, dovuta alla contrazione delle esportazioni.

righi 16-17 — . . . La crisi di tale produzione ha abbassato al . . .

pag. 1703, col. I:

rgo 43 — anche . . .

righi 48-49 — . . . L'economia moderna ha sostituito, infatti, . . .

pag. 1703, col. II:

rgo 28 — . . . rimuovere . . .

**CORRIGE:**

— . . . *Le cause di tale crisi possono individuarsi in un sotto-consumo nel mercato interno e in una contrazione delle esportazioni.*

— . . . *Indice di tale crisi è la diminuzione del . . .*

— *deleta*

— *A suo avviso, invece, l'economia moderna ha sostituito ormai . . .*

— . . . *rinnovare . . .*